

Allegato.....	4 A ⁴	all'atto
Repertorio n.....	104111	
Raccolta n.....	23767	



Michele
Augelli
Notaio

STATUTO

Organizzazione di volontariato di Assistenza e Accoglienza "Genoveffa De Troia"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: **"Organizzazione di volontariato di Assistenza e Accoglienza "Genoveffa De Troia" - OdV-ETS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Foggia alla Via Napoli n. 111 e con durata illimitata.

L'Associazione è Ente con personalità giuridica ed è iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato. L'Associazione è iscritta anche al Segretariato Assistenza Carcerati (S.E.A.C.) e al Centro Servizi per il Volontariato di Foggia (C.S.V. Foggia) e alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali (C.D.A.L.).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio di amministrazione.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- *interventi e prestazioni sanitarie;*
- *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *formazione universitaria e post-universitaria;*

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

In particolare, l'associazione intende realizzare le seguenti attività (comprese anche le attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale):

- rimuovere le cause del bisogno e dell'emarginazione realizzando un complesso di spazi e di iniziative;
- promuovere l'accoglienza di bambini/adolescenti, di anziani e donne in difficoltà, ragazze madri nonché persone di passaggio;
- aiutare le famiglie dei carcerati attraverso il disbrigo delle pratiche varie ed alleviare i loro bisogni;
- rieducare il detenuto e favorire il suo reinserimento una volta rimesso in libertà;
- organizzare corsi di formazione per detenuti e per volontari e promuovere/realizzare, al fine di dare una risposta concreta alle misure alternative alla detenzione previste dall'Ordinamento Penitenziario, Centri di lavoro per semiliberi;
- realizzare le case alloggio per ospitare i detenuti stranieri e italiani senza dimora per farli usufruire di arresti domiciliari, permessi e licenze;
- svolgere un'attività di prevenzione della devianza nelle sue molteplici manifestazioni e nella fase esecutiva della messa alla prova e dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- realizzare dei Centri Polivalenti per il recupero del ragazzo e dell'adolescente italiano e straniero, nonché l'accoglienza di minori provenienti da situazioni familiari di particolare disagio o in stato di abbandono, immigrati, profughi o rifugiati attraverso l'apertura e gestione di "Case-Famiglia", "Villaggi del Fanciullo", "Comunità Alloggio", "Centri Diurni", "Famiglie aperte" ecc.;
- aiutare i ragazzi, italiani e stranieri, anche oltre la maggiore età, indirizzandoli al conseguimento del diploma di maturità, della laurea o di altre specializzazioni, al fine di favorire il loro

inserimento nel modo del lavoro;

- promuovere la Salute mentale attraverso la tutela delle persone affette da disturbi mentali;
- tutelare le persone dipendenti da alcool e da droga al fine di favorire il loro reinserimento nella società;
- tutelare le persone affette da disturbi mentali;
- organizzare delle attività volte alla cura e al recupero funzionale di soggetti non autosufficienti e non curabili a domicilio, fornendo anche servizi di sollievo alle famiglie;
- sviluppare degli interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali, fornendo anche servizi di sollievo alle famiglie;
- promuovere l'assistenza medico-infermieristica attraverso prestazioni in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e i servizi di sollievo alla famiglia;
- organizzare delle attività volte alla protezione del minore in stato di abbandono e alla tutela della sua crescita anche attraverso: affidi e adozioni; interventi di sostegno per situazioni di disagio e disadattamento o di devianza di minori e adulti; interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime o autori di abusi; assistenza alla famiglia, alla maternità, alla paternità attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative; interventi per minori e adulti soggetti a provvedimenti penali, civili e amministrativi.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti stabiliti dalla legge) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta ove dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di

amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (se non appositamente convocata) in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci (o rendiconto finanziario per cassa) e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- partecipare ai Corsi di Formazione, di Pronto Soccorso e Psicoterapeutici, nonché a Studi, Ricerche, Dibattiti ed esperienze di servizio e di ascolto, per qualificarsi e qualificare il loro servizio di volontariato che l'Associazione di volta in volta riterrà opportuno indire;
- di attivarsi in favore della causa di beatificazione e santificazione della Venerabile Genoveffa de Troia.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure non risulta in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno oppure non

partecipa da almeno due anni consecutivi alle assemblee dei soci senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei garanti. Il Collegio dei garanti delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente
- il Coordinatore
- l'Organo di Controllo
- Collegio dei garanti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto: una testa un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di tre associati.

L'intervento all'assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail

ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto finanziario per cassa) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- determinare l'importo della quota associativa e le relative modalità di versamento e i termini;
- individuare le attività diverse esperibili (attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale).

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio sarà reintegrato con i primi dei non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di amministrazione successivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o

impedimento.

All'interno del Consiglio sono eletti anche il Segretario e il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di amministrazione. Per tali incombenze l'associazione potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio di amministrazione, una volta eletto dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Coordinatore)

Le sedi dell' Associazione, pur rimanendo nella propria autonomia, sono legate alla sede legale dell' Associazione, attraverso la persona del suo Presidente, che ne ha la rappresentanza legale. Ogni sede si organizza con il proprio regolamento interno approvato dal Consiglio. Il responsabile sarà il " Coordinatore" eletto dai soci/volontari della sede. Il Coordinatore, per qualsiasi evenienza, relazionerà al Presidente dell'Associazione. Anche per l'aspetto economico le sedi saranno in contatto tra di loro per una collaborazione generale.

Il Coordinatore è il responsabile della sede in cui opera. E' eletto dall'Assemblea dei Volontari della sede, presieduta dal Presidente dell'Associazione che ne conferma l'elezione.

Il Coordinatore sceglie i propri collaboratori e relaziona periodicamente al Presidente.

ART. 11 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere

Mario Desenzano



dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - (Collegio dei garanti)

L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci e Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 14 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto finanziario per cassa) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, tenuto a cura dello stesso organo.

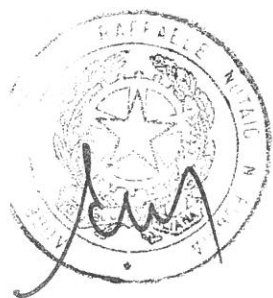
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede legale, nei giorni comunicati.

ART. 19 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e

Mario Cusano



gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 - (Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

